

Proposta di Determina del Ufficio Dirigente

Numero 155 del 17-10-2018



Parco Archeologico di Naxos

Via Lungomare Schisò s.n. – 98035 GIARDINI NAXOS (ME)

parco.archeo.naxos .it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. **141** del **17-10-2018**

Oggetto	PROPOSTA DI DETERMINA A CONTRARRE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE" DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI NAXOS, AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 E SS.MM.II. TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ALL' ING. MARZULLO RENATO GAETANO. CIG: Z8E2513DBE
----------------	---

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL RUP

VISTO il D.A. n° 6640 del 13/07/2007, istitutivo del Parco ai sensi del Titolo II della L.R.N° 20/2006;**VISTO** il D.A. n° 3091 del 20 luglio 2016 di approvazione del regolamento del Parco Archeologico di Naxos;

VISTO il regolamento di organizzazione e amministrativo-contabile del Parco;

VISTO l'art. 21 della l.r. 7 marzo 1997, n° 6, così come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della l.r. 30 marzo 1998, n°5 che introduce il sistema di Tesoreria Unica Regionale per i comuni, le provincie e gli enti e aziende del settore pubblico regionale;

VISTO il decreto D.R.G. n° 1024 del 20/07/2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro che aggiorna l'elenco degli Enti ed Aziende assoggettate alle norme sulla Tesoreria Unica Regionale;

CONSIDERATO che il Parco è incluso nel succitato elenco;

VISTO il bilancio di Previsione dell'anno **2018** – triennio **2018-2020** approvato con Decreto Assessoriale n. 13/Gab del 04.06.2018;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

VISTI l'articolo 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e l'articolo 6-bis della legge 241/1990, introdotto dalla Legge 190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (S. O. n. 108/L a G.U. del 30 aprile 2008, n. 101), che ha abrogato il D.lgs. n. 626/1994 e ss.mm.ii. e che, a decorrere dal 15 maggio 2008, disciplina, tra l'altro, la materia del "Servizio di Prevenzione e Protezione" (SPP);

VISTO il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" (Gazzetta Ufficiale n. 180, 5 agosto 2009, Suppl. Ord. n. 142/L), entrato in vigore il 20 agosto 2009;

VISTO l'art. 31 del D.lgs. n. 81/2008 che attribuisce al "datore di lavoro" la competenza e l'obbligo di organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione;

VISTO l'art.2 del D.lgs. 81/08 che definisce R.S.P.P. "Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art.32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi";

VISTO l'art.32 del D.Lgs. 81/08 che individua i requisiti degli addetti alla Protezione e Prevenzione interni ed esterni nonché l'art. 33 che definisce invece quali siano i compiti che deve svolgere un R.S.P.P.;

VISTO il D.D.G. n. 3492 del 31/08/2016), con la quale l'arch. Venera Greco è stata nominata Direttore del Parco Archeologico di Naxos assumendo la figura di Datore di Lavoro;

VISTO che si dovrà garantire la continuità della presenza di un RSPP all'interno del Servizio di Prevenzione e Protezione del Parco Archeologico di Naxos;

RAVVISATA la necessità di procedere all'affidamento dell'incarico di R.S.P.P. per l'attività svolta dal Parco Archeologico di Naxos;

CONSIDERATO che il personale operante all'interno del Parco Archeologico di Naxos non ha le capacità e comunque è in numero insufficiente per ricoprire le mansioni di R.S.P.P.;

CONSIDERATO che la scelta del tipo di servizio ("interno" od "esterno") non è, quindi, rimessa al potere meramente discrezionale del datore di lavoro, ma deve avvenire nel rigoroso rispetto delle "regole" espressamente previste dalla norma (art. 31);

CONSIDERATO che, per quanto attiene alle "regole" predette, l'art. 8, comma 6, del D. Lgs. n. 626/1994, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 242/1996, prevedeva che "se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro può fare ricorso a persone o servizi esterni all'azienda";

CONSIDERATO che la legge 1 marzo 2002, n. 39 – Legge Comunitaria 2001 (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002, suppl. ord.), ai fini dell'adeguamento ai principi e criteri affermati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza di condanna dell'Italia del 15 novembre 2001, nella Causa C. 49/00, ha previsto, all'art. 21, comma 3, che, nella ipotesi legale di cui all'art. 8, comma 6, del D. Lgs. n. 626/1994, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 242/1996, il datore di lavoro deve (la parola sostituisce il "può" del testo originario dell'art. 8) fare ricorso a persone o servizi esterni;

CONSIDERATO che la norma (art. 31, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008) che prevede, per la stessa ipotesi presa in considerazione, la obbligatorietà del ricorso a persone o servizi esterni ha recepito il principio contenuto nel richiamato art. 8, comma 6, del D.lgs. n. 626/1994, come modificato dall'art. 21, comma 3, della legge n. 39/2002;

RITENUTO che le attività tecniche e professionali da eseguirsi sono altamente qualificate in quanto attengono a prestazioni specialistiche che per il loro espletamento richiedono determinate capacità e requisiti professionali, come previsto dall'art. 32 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

RITENUTO pertanto che il Parco Archeologico di Naxos non ha la possibilità di organizzare tale Servizio al suo interno con proprio personale in possesso dei previsti requisiti, e che pertanto versa nella richiamata ipotesi legale di cui all'art. 31, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008, per cui non può procedere, ai fini della individuazione del RSPP, in conformità alla ipotesi legale della norma speciale ex art. 32, comma 8, lett. a), dello stesso D.lgs. (che detta le priorità con cui si debba procedere all'individuazione del personale da adibire al Servizio) ed ha quindi l'obbligo giuridico di fare ricorso, per lo svolgimento dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, a persone o servizi esterni;

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" in G. U. 2 maggio 2006, n. 100, Suppl. Ord. n. 107;

VISTO in particolare l'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del predetto D.lgs. n. 163/2006, come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), della legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione in legge del D.L. 13

maggio 2011, n. 70, il quale prevede l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro;

VISTA la Deliberazione n. 4 del 29 marzo 2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, secondo la quale "per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro (ora 40.000 euro) le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell'attività contrattuale in economia";

CONSIDERATO che tale incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico che per la sua natura strettamente fiduciaria che sta alla base della ratio ispiratrice della normativa in esame, può essere conferito esclusivamente dal datore di lavoro;

CONSIDERATO che la designazione non si presta ad essere raggiunta attraverso la procedura della gara tra vari soggetti, dal momento che, appunto, per espressa previsione della lettera b) del comma 1 dell'art. 17, penalmente sanzionata dalla richiamata lettera b) del comma 1 dell'art. 55 del D.lgs. n. 81/2008 (come sostituito dall'art. 32 del D.lgs. n. 106/2009), la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dai rischi non può addirittura essere delegata dal datore di lavoro ad altri soggetti e nella considerazione che il RSPP non risponde personalmente delle contravvenzioni previste per inadempienze ad obblighi in materia di sicurezza sul lavoro delle quali invece risponde, anche se commesse per colpa del RSPP, il Datore di lavoro (v. TITOLO I, CAPO IV, SEZIONE I, del D.lgs. n. 81/2008, come sostituito dagli artt. da 32 a 37 del D.lgs. n. 106/2009);

CONSIDERATO che l'esclusività in capo al datore di lavoro del potere/dovere di designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la natura fiduciaria dell'incarico si desume anche dall'art. 2, comma 1, lettera f), del D.lgs. n. 81/2008 che definisce RSPP la "persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi";

CONSIDERATO che, con riguardo alla norma di cui al punto precedente, il senso dello spiccato carattere fiduciario del rapporto che lega il RSPP al datore di lavoro trova una significativa enfattizzazione nell'inciso "a cui risponde", a riprova del fatto che, delle scelte tecnico/organizzative che di volta in volta assume, il RSPP dovrà rendere conto al datore di lavoro, per le successive decisioni che questi, proprio in ragione delle attività che il primo svolge nel suo interesse, dovrà adottare;

CONSIDERATO che la giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., 28 gennaio 2009, n. 4123) ha affermato che, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro non può delegare la designazione del RSPP, oltre, ovviamente, la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28, neanche nell'ambito d'impresa di grandi dimensioni, "per l'importanza e, all'evidenza, per l'intima correlazione con le scelte aziendali di fondo che sono e rimangono attribuite al potere/dovere del datore di lavoro";

CONSIDERATO che, sempre con riguardo al carattere fiduciario dell'incarico, che la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., Sez. IV, 15 gennaio 2010, n. 1834) ha affermato che il RSPP è un consulente del datore di lavoro ed i risultati degli studi e delle elaborazioni dello stesso sono fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che quest'ultimo è chiamato a rispondere, comunque, delle eventuali negligenze del consulente;

CONSIDERATO che il tenore delle norme regolatrici della materia ed i pronunciamenti giurisprudenziali di legittimità sono il segno evidente che della scelta del RSPP e delle conseguenze che da essa derivano sugli assetti dell'organizzazione della prevenzione il datore di lavoro deve essere pienamente consapevole, deve avere cioè personale coscienza e consapevolezza della "statura professionale" della persona che ha designato e alle cui indicazioni operative dovrà conformare il proprio operato, della cui attuazione è chiamato a rispondere anche sul piano penale, a cominciare evidentemente dall'attività di valutazione dei rischi;

CONSIDERATO quindi, che, già solo sulla base delle chiare previsioni normative contenute nelle richiamate tassative/cogenti disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 [art. 2, comma 1, lett. f), e artt. 17, 31, 32 e 33], le uniche che espressamente disciplinano la materia e che, essendo norme speciali, prevalgono su ogni altra fonte normativa di carattere generale, e preso atto dei citati pronunciamenti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione, deve ritenersi pienamente legittimo il conferimento diretto dell'incarico de quo da parte del datore di lavoro e che, in capo a quest'ultimo, deve ritenersi sussistente un potere/dovere esclusivo (non delegabile) della designazione della figura del RSPP;

VISTO in particolare l'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del predetto D. Lgs. n. 163/2006, come

modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), della legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione in legge del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, il quale prevede l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro;

CONSIDERATO che, con riguardo ai “servizi o forniture” in generale, secondo l'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.lgs. n. 163/2006, le spese che risultano di importo inferiore a euro 40.000 (al netto dell'IVA, come chiarito dal Ministero delle Infrastrutture con risposta del 2 luglio 2008 a quesito del 29 giugno 2007) sono escluse da criteri e modalità di selezione e sono soggette ad un regime procedurale semplificato e, per effetto di tale regime, l'affidamento può avvenire a prescindere dal confronto concorrenziale mediante procedura negoziata con un unico soggetto, individuato ed interpellato direttamente dal responsabile del procedimento e previa valutazione della congruità del prezzo direttamente da parte dello stesso responsabile del procedimento;

RITENUTO che, sempre con riferimento ai “servizi o forniture” in generale, l'individuazione dell'affidatario da parte del responsabile del procedimento, in presenza delle fattispecie concrete, come quella in esame, rientranti nella ipotesi legale di cui all'art. 125, comma 11, ultima parte, è svincolata dall'elenco di cui alla prima parte dello stesso comma 11 dell'art. 125 (Ministero delle Infrastrutture dell'8 luglio 2008);

RILEVATO che la suddetta deliberazione n. 4/2007 riguarda i servizi di ingegneria e di architettura e non anche il Servizio di Prevenzione e Protezione [l'art. 91, comma 2, richiamato nella Deliberazione n. 4/2007, è compreso nel Capo IV del Codice degli appalti “Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” (rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 1, lettera s, del D.lgs. n. 31 luglio 2007, n. 113) e disciplina espressamente ed esclusivamente “gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo...” e non anche, come detto, la designazione del Servizio di Prevenzione e Protezione che è regolata, in modo completo, dalla vigente normativa speciale (D.lgs. n. 81/2008) emanata, peraltro, in data successiva alla Deliberazione di cui trattasi;

VISTA la recente sentenza del Consiglio di Stato del 16 luglio 2012 – N. 04163/2012 REG.PROV.COLL. – N. 09307/2011 REG.RIC. su controversia relativa a gara di appalto CONSIP S.p.A. per la “fornitura del servizio di gestione integrata della sicurezza nei luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni” e, segnatamente, alla individuazione/selezione e designazione delle figure, relative ai “cantieri temporanei e mobili”, di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CSE), nonché della figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno, con riferimento alla disciplina approntata dalla legge n. 488/1999, dal D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti) e dal D.lgs. n. 81/2008;

PRESO ATTO che la sentenza del Consiglio di Stato del 16 luglio 2012 – N. 04163/2012 REG.PROV.COLL. – N.09307/2011 REG.RIC., “con riguardo alla questione della nomina del soggetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione” afferma che “il Codice dei contratti non prevede alcun obbligo specifico di gara per l'affidamento di tal genere di incarichi professionali” e precisa che “è soltanto il D.lgs. n. 81 del 2008 (art. 31 e 32) a prescrivere che sia il datore di lavoro ad effettuare tale nomina (nonché gli addetti al servizio dallo stesso organizzato e gestito), senza possibilità di delega di tale compito ad altri soggetti” (v. art. 17 D.Lgs. n. 81/2008);

PRESO ATTO altresì, che la sentenza del Consiglio di Stato del 16 luglio 2012 – N. 04163/2012 REG.PROV.COLL. – N.09307/2011 REG.RIC., con riguardo al meccanismo scaturente dall'appalto CONSIP S.p.A., aggiunge che “non può dubitarsi che la nomina del RSPP sia opera del datore di lavoro pubblico, atteso che quella dell'assuntore è soltanto una indicazione nominativa che, come tale, non vale ad interferire, quand'anche l'amministrazione intenda giovarsene, con l'assunzione della paternità della nomina e delle connesse responsabilità, che spettano esclusivamente all'Amministrazione, nella veste di datrice di lavoro”;

PRESO ATTO che il servizio può essere affidato a qualificato operatore professionista ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a del D.lgs 50/2016 disposizione modificata dal D.lgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017;

RITENUTO che sulla base di una interpretazione complessiva e sistematica delle norme contenute nel D.lgs n.81/2008 e negli altri provvedimenti legislativi indicati nel presente atto e tenuto conto dei pronunciamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato nonché dei pareri del Ministero delle Infrastrutture, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e della Corte dei Conti, tutti pure indicati nel presente atto, si desume, comunque, per la fattispecie concreta in esame, la legittimità dell'affidamento diretto dell'incarico de quo da parte del datore di lavoro;

RAVVISATA la necessità di procedere all'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per l'attività svolta dal Parco Archeologico di Naxos;

CONSIDERATO che tale incarico, che comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico, per la sua natura strettamente fiduciaria che sta alla base della ratio ispiratrice della normativa in esame, può essere conferito esclusivamente dal datore di lavoro;

CONSIDERATO il principio che si desume dal parere espresso con Delibera n.271/2012/SRCPIE/PAR del 6 luglio 2012 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte – secondo il quale “possono escludersi dalla gestione obbligatoria in capo alle centrali uniche di committenza.....anche le ipotesi di affidamento diretto in economia consentite dalla legge, quali quelle previste dall’art. 125, comma 8 e comma 11, del Codice dei contratti pubblici, che, rispettivamente, per lavori, ovvero servizi o forniture, inferiori a quarantamila euro, consentono l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

RITENUTO in definitiva, che, sulla base di una interpretazione complessiva e sistematica delle norme contenute nel Dlgs. n.81/2008 e negli altri provvedimenti legislativi indicati nel presente atto e tenuto conto dei pronunciamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato nonché dei pareri del Ministero delle Infrastrutture, dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e della Corte dei Conti, tutti pure indicati nel presente atto, si desume, comunque, per la fattispecie concreta in esame, la legittimità dell’affidamento diretto dell’incarico de quo da parte del datore di lavoro;

VISTO l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico professionale di “RSPP” del Parco Archeologico di Naxos di cui nostro prot. n. 4236 del 20/09/2018;

VISTE le istanze pervenute entro la data di scadenza dell’avviso che risultano essere n°12 e precisamente:

- Busta prot. n. 4294 del 25/09/2018 relativa all’istanza del professionista Ing. Marzullo Renato Gaetano;
- Busta prot. n. 4299 del 25/09/2018 relativa all’istanza del professionista Ing. Trovato Vincenzo;
- Busta prot. n. 4333 del 27/09/2018 relativa all’istanza del professionista Ing. Musarella Salvatore;
- Busta prot. n. 4334 del 27/09/2018 relativa all’istanza del professionista Ing. Romeo Giuseppe;
- Busta prot. n. 4336 del 27/09/2018 relativa all’istanza del professionista Ing. Vitale Vincenzo;
- Busta prot. n. 4337 del 27/09/2018 relativa all’istanza del professionista Ing. Leto Vito;
- Busta prot. n. 4340 del 27/09/2018 relativa all’istanza del professionista Dott.ssa. Micalizzi Giovanna;
- Busta prot. n. 4342 del 27/09/2018 relativa all’istanza del professionista Ing. Pennisi Rosario Luca;
- Busta prot. n. 4358 del 28/09/2018 relativa all’istanza del professionista Ing. Famoso Daniele Antonino;
- Busta prot. n. 4360 del 28/09/2018 relativa all’istanza dello studio OEM srl;
- Busta prot. n. 4362 del 28/09/2018 relativa all’istanza dello studio GAE Enngineering srl;
- Busta prot. n. 4363 del 28/09/2018 relativa all’istanza del professionista Ing. Crinò Giovanni.

VISTO il verbale di apertura delle istanze pervenute del 15/10/2018 in riscontro all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico professionale di “RSPP” del Parco Archeologico di Naxos di cui nostro prot. n. 4236 del 20/09/2018, in aderenza a quanto normato dall’art. 8 dell’avviso, che individua quale professionista a cui affidare l’incarico di RSPP del Parco Archeologico di Naxos, Ing. Marzullo Renato Gaetano.

CONSIDERATO che l’incarico ha durata di anni uno escludendo ogni ipotesi di tacito rinnovo, e che il compenso lordo annuale relativo al conferimento del suddetto affidamento all’Ing. Marzullo Renato Gaetano è pari a euro 17.500.000 compreso di oneri ed accessori.

CONSIDERATO che l’Ing. Marzullo Renato Gaetano. nato a Catania il 11/09/1982, codice fiscale MRZRTG82P11C351E, residente a San Giovanni La Punta (CT) cap 95037 in Via Pablo Neruda n. 1/T, partita IVA 04904740877 contattato per le vie brevi, ha dichiarato la sua disponibilità ad accettare l’incarico per il periodo di cui sopra a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico, allegato al presente atto, ed alle condizioni e modalità ivi indicate. Oltre alla corresponsione dell’onorario, null’altro spetta al professionista a qualsiasi titolo per l’incarico conferitogli;

VISTO il D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli 17 – 31 - 32;

RICHIAMATO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" in G. U. 2 maggio 2006, n. 100, Suppl. Ord. n. 107;

ATTESO che per quanto sopra occorre assumere il complessivo impegno di spesa di € 17.500.000;

PROPONE

AFFIDARE, per le ragioni espresse ed ai sensi delle norme e degli atti indicati in narrativa che qui s'intendono riportati ancorché non trascritti, direttamente all'Ing. Marzullo Renato Gaetano nato a Catania il 11/09/1982, residente a San Giovanni La Punta (CT) cap 95037 in Via Pablo Neruda n. 1/T, codice fiscale MRZRTG82P11C351E, partita IVA 04904740877 l'incarico di RSPP per le attività esercitate da questo Parco Archeologico di Naxos per anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva pari ad €17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00) onnicomprensiva a carico del Parco Archeologico di Naxos sul Bilancio di Previsione (Decreto Assessoriale n.13/gab del 04.06.2018) anno 2018 – Triennio 2018-2020 sul Capitolo **133/0** "*Onorari e compensi per consulenze, collaborazioni amm.ve e contabili*" Missione **1** - Programma **3** - Titolo **1** - Macro aggregato - **103** che risulta dotato dell'adequata disponibilità;

DI DEMANDARE a successivi atti Dirigenziali la liquidazione relativa al suddetto incarico;

Il presente provvedimento, ai fini della generale conoscenza verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente (www.parconaxostaormina.com), come previsto dall'art.32 della legge 18/06/2009, n. 69 ed ai sensi dell'art.37, comma 20 del D.L.33 del 14/03/2013 per gg. 15, ed altresì, l'inserimento del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ex D.lgs 14/03/2013, n.33.

Giardini Naxos, 17-10-2018

Il Responsabile del Procedimento

F.to MESSANA AGOSTINO

IL DIRETTORE

VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il Decreto Assessoriale n.3091 del 20 Luglio 2016;

VISTO il regolamento di organizzazione amministrativo-contabile del Parco;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 6640 del 13/07/2007;

VISTO l'Art. 22 della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione

DATO ATTO ai sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento.

ATTESTA

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento

ADOPTA

la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto "**PROPOSTA DI DETERMINA A CONTRARRE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE" DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI NAXOS, AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 E SS.MM.II. TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ALL' ING. MARZULLO RENATO GAETANO. CIG: Z8E2513DBE**"

Giardin Naxos, 17-10-2018

Il Direttore
F.to GRECO VENERA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al Disposto di cui all'art. 56 del Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, **APPONE** il visto di regolarità contabile e **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli:

Piano Finanziario	Capitolo Spesa	Impegno Numero	Importo	Importo 1mo Anno	Importo 2do Anno
U.1.03.02.11.999	133.0		17.500,00	0,00	0,00
	.				
	.				

In relazione al Disposto di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, **ATTESTA** l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo provvedimento con i seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli.

Piano Finanziario	Capitolo Peg Entrata	Accertamento Numero	Importo	Importo 1mo Anno	Importo 2do Anno
	.				
	.				
	.				

Giardini Naxos, 17-10-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Arch Giovanna Buda